

Publicato il 02/10/2018

N. 00937/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00402/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 402 del 2018, proposto da Instrumentation Laboratory S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Piero Fidanza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marco Toma in Brescia, via Solferino, 55/E;

contro

Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Franciacorta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Dario Meini, Alberto Besuzio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Dario Meini in Brescia, borgo Pietro Wuhrer, n. 81;

nei confronti

Stago Italia S.r.l. Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Napoli, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Chiara Ghidotti in Brescia, via Solferino, 59;

per l'annullamento

- della Deliberazione del Direttore Generale della ASST Franciacorta, n. 163 del 21 marzo 2018, e relativi allegati, comunicata alla ricorrente in data 22 marzo 2018, con la quale è stata disposta l'aggiudicazione a Stago Italia s.r.l. unipersonale della procedura aperta per “la fornitura in service quinquennale di sistemi diagnostici per test di coagulazione e gestione terapia anticoagulante orale (tao)”;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, ivi compresa la lex specialis tutta (Bando, Capitolato speciale, Disciplinare tecnico, Disciplinare di gara e relativi allegati); dell'atto indittivo della procedura ed ogni altro atto alla stessa relativo, ivi compresi i chiarimenti resi; nonché di ogni ulteriore atto successivamente adottato, ivi compresi la nomina della commissione giudicatrice e del seggio di gara, i verbali di gara (ed in particolare i verbali di gara con cui sono state esaminate e valutate le offerte dei concorrenti, ed ammesse in graduatoria, ovvero il verbale n. 4 del 18.1.2018 e il verbale n. 5 del 18.1.2018), le graduatorie provvisorie e definitive; nonché degli atti di aggiudicazione provvisoria e definitiva;

di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e conseguente, ivi compresa la valutazione di anomalia dell'offerta, e ogni altro atto confermativo dell'ammissione in graduatoria e della valutazione dell'offerta di Stago Italia;

e, per l'effetto,

per la declaratoria di inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato, con richiesta di subentro; nonché, con

richiesta di condanna al risarcimento del danno, in forma specifica o, in ipotesi, per equivalente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Asst della Franciacorta e di Stago Italia S.r.l. Unipersonale;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di proposto dal ricorrente incidentale Stago Italia S.r.l. Unipersonale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 settembre 2018 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

L'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Franciacorta (di seguito solo "ASST") ha indetto una gara, tramite procedura aperta, per l'affidamento della "fornitura in service quinquennale di sistemi diagnostici per test di coagulazione e gestione terapia anticoagulante orale (TAO)", da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo posto a base d'asta di euro 3.130.500,00.

A seguito delle operazioni di gara, alla quale hanno partecipato due operatori economici, è risultata aggiudicataria la ditta Stago Italia Srl (di seguito solo "Stago"), con punti 100, di cui 70 per qualità e 30 per il prezzo ed al secondo posto la ditta Intrumentation Laboratory Spa (di seguito solo "IL"), con punti 93,08, di cui 65,27 per qualità e 27,79 per il prezzo. Con deliberazione n. 163 del 21.3.2018 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della gara in favore di Stago.

IL ha impugnato il detto provvedimento di aggiudicazione unitamente agli altri atti e provvedimenti meglio indicati in epigrafe, formulando i seguenti motivi di ricorso: 1) in via principale, illegittimità, in relazione a dodici distinti criteri, della valutazione tecnica compiuta dalla Commissione giudicatrice, in quanto illogica ed erronea, con richiesta di aggiudicazione della procedura a IL ovvero di annullamento della valutazione tecnica, con ripetizione della stessa; 2) in via subordinata, illegittimità della valutazione tecnica per anomala composizione della Commissione giudicatrice, in quanto l'esame delle offerte tecniche sarebbe avvenuto alla presenza della Commissione giudicatrice composta anche da membri del Seggio di gara, tra cui il RUP, con conseguente illegittima composizione in numero pari e non dispari.

In particolare, con riferimento al primo motivo, la ricorrente, denunciando una errata applicazione dei criteri valutativi previsti dalla legge di gara, ha lamentato quanto segue: -criterio valutativo A6, autorotazione della provetta per la centratura *barcode*, solo uno dei due sistemi analitici offerti da Stago avrebbe il requisito, per cui i punti sarebbero 0 in luogo dei 3 assegnati dalla Commissione; - criterio valutativo B5, reagente D-Dimero con linearità superiore a 3.000 ng/ml.: Stago ha offerto reagente con linearità fino a 4.000 ng/ml. FEU (unità di fibrinogeno equivalenti) corrispondenti a 2.000 ng/ml. DDU, quindi avrebbe dovuto ottenere 0 punti in luogo dei 2 attribuiti dalla Commissione; -criterio valutativo A9, identificazione positiva dei reagenti e del loro posizionamento *on-board* con lettura multipla dei flaconi all'interno dello strumento, per il quale Stago ha ottenuto 1,73 punti anziché 0, in quanto gli strumenti da questa offerti non possiederebbero la lettura multipla dei flaconi reagenti,

essendo letti uno per volta, né la lettura interna agli strumenti stessi in quanto essa avverrebbe esternamente;- criterio valutativo B2, possibilità di fornitura di aPTT diversi con diverse sensibilità (LAC, Fattori, eparina), illegittimamente IL avrebbe ottenuto solo 1,80 punti (laddove Stago ha ottenuto il massimo di 2 punti), pur avendo offerto la possibilità di disporre di tre diverse tipologie di reagenti così come offerto da Stago, per cui anche ad IL dovevano essere attribuiti 2 punti; -criterio valutativo A7, punti di lavaggio dedicati e separati per aghi campione e aghi reagenti, in relazione al quale non sarebbe giustificata la differenza di punteggio assegnato ai due concorrenti (Stago punti 4, IL punti 3,33), in quanto IL avrebbe pienamente ottemperato a quanto richiesto dalla legge di gara, con diritto ad ottenere il punteggio massimo, come già avvenuto in precedente procedura di gara; -criterio valutativo A4, esecuzione dei campioni urgenti (STAT) senza interruzione dell'analisi in corso e in qualunque posizione dell'area campioni dello strumento e del *rack*, senza intervento dell'operatore, in relazione al quale, anche in questo caso, non sarebbe giustificata la differenza di punteggio assegnato ai due concorrenti (Stago punti 4, IL punti 3,33), atteso che IL avrebbe meritato il punteggio massimo, come già avvenuto in precedente procedura di gara; -criterio valutativo B4, antitrombina con attivatore anti IIa, ingiustificata la differenza di punteggio tra la ricorrente (punti 2,70) e Stago a cui sono stati assegnati 3 punti, in quanto anche IL ha offerto la possibilità di utilizzare un reagente antitrombina con attivatore IIa, per cui avrebbe meritato 3 punti; -criterio valutativo B13, maggior numero di strumenti e reagenti richiesti prodotti dalla stessa Azienda (punteggio assegnato proporzionalmente), i punteggi assegnati ai concorrenti (IL punti

4,44 e Stago punti 5) non corrispondono all'elencazione prodotta dalle due imprese in gara, conseguentemente anche IL avrebbe dovuto ottenere 5 punti; -criterio valutativo A5, calibrazioni completamente automatiche per tutte le metodiche che lo richiedono, da eseguire in loco, con possibilità di memorizzare almeno 2 curve per metodiche e due MNPT MNaPTT, in relazione al quale sarebbe inspiegabile la differenza di punteggio (Stago punti 4, IL punti 3,33), atteso che IL ha ottemperato a quanto richiesto, come confermato anche dagli esiti di precedente procedura di gara; -criterio valutativo A3, caricamento in continuo di controlli, reagenti e consumabili monouso senza interruzione della routine (punteggio assegnato proporzionalmente), in relazione al quale la Commissione nell'assegnazione dei punteggi (3,43 punti a Stago e 4 punti a IL) non ha rispettato la prevista proporzionalità, che se applicata avrebbe determinato per l'offerta di Stago un punteggio di 2,46; -criterio valutativo B6, Proteina S: test funzionale immunologico che valuti direttamente la sola proteina S libera (legame C4bBp), in relazione al quale entrambi i concorrenti hanno ottenuto 3 punti, circostanza che sarebbe inspiegabile in quanto solo IL sarebbe in possesso del requisito; -criterio valutativo B8, APCR-V (Resistenza alla proteina C attivata): Metodica con test APTT-derivato con prediluizione in plasma carente di FV atto all'identificazione della mutazione FV Leiden, in relazione al quale la ricorrente (che ha ottenuto punti 3) lamenta che Stago ha ottenuto punti 2,40 in luogo di zero punti, non possedendo il requisito richiesto.

Si è costituita in giudizio l'ASST della Franciacorta, contestando puntualmente le censure avversarie e chiedendo il rigetto del ricorso.

Anche la controinteressata Stago si è costituita in giudizio e, previa specifica contestazione delle censure avversarie, ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato.

Stago ha proposto, altresì, ricorso incidentale escludente, con istanza di sospensione cautelare, denunciando i seguenti vizi: *“1.violazione del disciplinare di gara; violazione del disciplinare tecnico, art. 1 “oggetto dell’appalto” ed art. 2 “tipologia test – quantitativi presunti”; violazione della scheda di offerta relativa per l’ASST di cremona. 2. Violazione del disciplinare di gara e del disciplinare tecnico e delle schede tecniche allegate; eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti ed illogicità della valutazione tecnica”*.

Con ordinanza n. 209, assunta alla Camera di Consiglio del 30 maggio 2018, è stata respinta l’istanza di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati.

Con ordinanza n. 220, assunta alla Camera di Consiglio del 13 giugno 2018, il Collegio ha preso atto della rinuncia alla domanda cautelare proposta dalla ricorrente incidentale Stago.

In vista dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie difensive e di replica con cui hanno ulteriormente ribadito le rispettive posizioni.

Alla Pubblica udienza del 20 settembre 2018, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Per ragioni di economia processuale sarà esaminato prioritariamente il ricorso principale.

Il ricorso non può trovare accoglimento.

Con il primo motivo la ricorrente, come già precisato, sostanzialmente contesta, in relazione a dodici distinti profili, la

valutazione tecnica compiuta dalla Commissione giudicatrice, in quanto la stessa sarebbe illogica ed erronea.

La censura non ha pregio.

Come già anticipato in sede cautelare, va rilevato che, con consolidato indirizzo, la giurisprudenza ha precisato che il sindacato del giudice amministrativo sul merito dei giudizi espressi dalla Commissione giudicatrice, essendo connotati da discrezionalità tecnica, deve intendersi limitato ai soli profili di manifesta irragionevolezza, illogicità, palese travisamento dei fatti (*ex multis* TAR Puglia, Bari, sez. I, 26 luglio 2017, n. 861; TAR Lazio, Roma, sez. I quater, 28 giugno 2016, n. 7486; *Id.*, sez. I, 13 giugno 2016, n. 6739; TAR Molise, 1 febbraio 2017, n. 36). Più nel dettaglio, è stato ripetutamente affermato che, per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione giudicatrice, nell'attribuzione concreta dei punteggi agli elementi costituenti l'offerta tecnica, gode di un'ampia discrezionalità che non può essere oggetto di sindacato giurisdizionale sempre che sia in linea con i criteri predefiniti nella *lex specialis* di gara e non presenti macroscopiche irrazionalità ed incongruenze. Invero, il riscontro del Giudice amministrativo su tali valutazioni discrezionali deve essere svolto in modo estrinseco, nei limiti della rilevabilità *ictu oculi* dei vizi di legittimità dedotti, essendo preclusa una sostituzione dell'Amministrazione, che costituirebbe ipotesi di sconfinamento vietato della giurisdizione di legittimità nella sfera riservata alla P.A. (TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 20 aprile 2016, n. 811, che richiama, tra le tante, Consiglio di Stato sez. V 07 luglio 2015 n. 3339; TAR Lazio Roma sez. II 23 dicembre 2014 n. 3119; TAR Lombardia, Milano, Sezione III, 8 gennaio 2014, n. 14).

Questo stesso Tribunale, peraltro, uniformandosi a tale granitico indirizzo, ha avuto modo di precisare che “la Commissione gode di un’ampia discrezionalità nell’attribuzione del punteggio agli elementi costituenti l’offerta tecnica, che sfugge al sindacato giurisdizionale qualora sia in linea con i criteri predefiniti nella lex specialis di gara e non presenti macroscopiche irrazionalità ed incongruenze (cfr. ad es. T.A.R. Sicilia Catania, sez. III – 10/7/2014 n. 2010). Il giudizio espresso, connotato dalla complessità delle discipline specialistiche di riferimento e dall’opinabilità dell’esito della valutazione, ricade nel raggio di intervento del giudice amministrativo laddove vengano in rilievo indici sintomatici del non corretto esercizio del potere sotto i profili del difetto di motivazione, dell’illogicità manifesta e dell’erroneità dei presupposti di fatto (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. I – 30/10/2014 n. 5580 che richiama, tra l’altro, Consiglio di Stato, sez. III – 12/7/2011 n. 4163 e sez. V – 1/10/2010 n. 7262). Il riscontro del giudice amministrativo su tali valutazioni discrezionali deve, in altri termini, essere svolto nei limiti della rilevabilità, *ictu oculi*, dei vizi di legittimità dedotti, essendo diretto ad accertare il ricorrere di seri indici di invalidità e non alla sostituzione dell’Ente procedente, che integrerebbe una non consentita ipotesi di sconfinamento della giurisdizione dei legittimità nella sfera riservata alla pubblica amministrazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. V - 18/2/2013 n. 978). Peraltro, anche volendo aderire alla tesi che ammette un potere di cognizione più penetrante nella sfera valutativa della Commissione, il giudice ben può compiere una valutazione preliminare di attendibilità e coerenza delle scelte concretamente compiute e, solo qualora affiorino dubbi consistenti, può ammettere

il mezzo istruttorio ritenuto adeguato (CTU o verifica)”. (*TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 5 febbraio 2015, n. 195*).

Ebbene, nel caso in esame, nell’attribuzione dei punteggi da parte della Commissione non emergono profili di illogicità, erroneità e/o irragionevolezza tali da concretizzare le ipotesi sopra descritte.

Già sotto tale, preliminare, profilo le censure della ricorrente non possono trovare accoglimento.

In ogni caso, le doglianze appaiono infondate anche nel merito.

In particolare, in riferimento agli specifici profili censurati, si osserva quanto segue: -criterio A6: assodato che non sussistono contestazioni con riferimento allo strumento STA R MAX2 proposto da Stago, si rileva che –come ben chiarito dalla difesa della Stazione Appaltante – nello strumento STA COMPACT MAX2 la rotazione automatica è sostanzialmente inutile in considerazione della metodologia di caricamento delle provette da analizzare che non contempla, ai fini del passaggio davanti al lettore *barcode*, la collocazione delle stesse su un *rack* di caricamento, a differenza degli strumenti offerti dalla ricorrente che non dispongono di alcun sistema di autorotazione e non consentono il posizionamento diretto delle provette necessitando di un sistema di *rack*. L’attribuzione del punteggio da parte della Commissione (zero punti a IL e 3 punti a Stago) appare corretta e non risulta inficiata da alcun profilo di illogicità, irragionevolezza o erroneità; -criterio B5: il disciplinare di gara –a differenza di quanto presupposto in ricorso - prevede unicamente che il reagente “D-DIMERO” debba avere una “linearità superiore a 3.000 ng/ml.”, senza specificare che il valore debba essere espresso in unità DDU; peraltro, non solo Stago, ma anche IL ha utilizzato nella propria offerta l’unità di misura in FEU

(doc. 15 Amministrazione resistente, pag. 9). L'attribuzione dei punteggi, pertanto, appare corretta e non inficiata dalla censura formulata in ricorso; -criterio A9: dalla documentazione prodotta emerge che gli strumenti proposti da Stago possiedono il requisito richiesto in quanto *“Un lettore scanner di barcode integrato con la strumentazione riconosce il flacone con tutte le informazioni ad esso collegate (tipologia, lotto, scadenza, eventuale curva di calibrazione se precalibrato e nel caso di calibratori e controlli anche tutti i valori ad esso associati) con possibilità di lettura multipla dei flaconi all'interno dello strumento”*; è inoltre precisato che *“Sia STA R Max2 che STA Compact Max2 sono dotati di scanner barcode di quarta generazione in grado di leggere in real time tutti i formati di barcode presenti su campioni e reagenti?”* (doc. 9 Amministrazione resistente *“Relazione Tecnica – Caratteristiche indispensabili e opzionali della strumentazione offerta”*, pagg. 14 e 7). Anche in questo caso, l'attribuzione del punteggio a Stago non risulta viziata da erroneità o irragionevolezza; - criterio B2: il diverso (e maggiore) punteggio assegnato a Stago appare ragionevole in quanto questa ha proposto tre differenti reagenti basati su tre diversi attivatori (cefalina di origine animale con attivatore polifenolico, silice e caolino, doc. 10 parte ricorrente, *“Relazione tecnica – Caratteristiche indispensabili e opzionali dei reagenti”*), di cui uno (caolino) di particolare valore, laddove IL ha proposto tre reagenti due dei quali con analoga struttura di base, essendo descritti con termini identici (doc. 15 parte ricorrente, *“Relazione Tecnica B- Caratteristiche opzionali dei reagenti”*, pagg. 3 e 5); -criterio A7: premesso che la conformità al parametro di valutazione non implica automaticamente l'attribuzione del punteggio massimo, dovendo la Commissione comunque effettuare un giudizio di qualità, si osserva che (a

differenza di quanto offerto da Stago), solo uno strumento proposto da IL (“ACL TOP 750 CTS”) presenta tre punti di lavaggio, uno per l’ago campione e due per i due aghi reagenti (doc. 16 parte ricorrente, “Relazione tecnica A- Caratteristiche opzionali della strumentazione”, pag. 7, ove tale caratteristica è riferita solo a detto strumento e non agli altri proposti dalla ricorrente), per cui del tutto ragionevole appare la differenza di punteggio attribuito ai due concorrenti. Giova aggiungere che è del tutto irrilevante che in una precedente procedura di gara la Commissione abbia assegnato il punteggio massimo al prodotto offerto da IL, atteso che l’attività valutativa della Commissione giudicatrice è autonoma e non è condizionata dall’operato di differenti organi che, in differenti occasioni, hanno valutato i medesimi prodotti offerti in gara; -criterio A4: la censura, per come formulata in ricorso, appare inammissibile per genericità; in ogni caso, l’Amministrazione resistente ha precisato che la Commissione di gara ha ritenuto che il sistema offerto da IL – analizzatori che *“utilizzano barrette monouso da 4 cuvette ciascuna”* (doc. 17 Amministrazione resistente, “Manuale dell’operatore”, par. 1.6) – possa comportare un rallentamento dell’esecuzione delle attività di laboratorio, dovendo tutte e quattro le cuvette essere riempite per poter consentire alla barretta di muovere verso l’unità di analisi. Tale valutazione, espressione di discrezionalità tecnica, non è stata specificamente contestata dalla ricorrente, che si è limitata a ritenere ingiusta la mancata attribuzione del punteggio massimo alla propria offerta. Al contrario, l’evidenziata caratteristica del sistema offerto da IL risulta giustificare una (lieve) penalizzazione di punteggio rispetto a quanto assegnato al prodotto offerto da Stago. Analogamente a quanto sopra già evidenziato, si ribadisce che del tutto irrilevante è la

valutazione effettuata in una precedente procedura di gara in ordine ai prodotti di cui si discute; -criterio B4: precisato che, anche in questo caso, la conformità al parametro di valutazione non implica automaticamente l'attribuzione del punteggio massimo, dovendo la Commissione comunque effettuare un giudizio di qualità, si osserva che sia l'Amministrazione resistente che la controinteressata hanno precisato che la (lieve) differenza di punteggio trova ragionevole giustificazione nella circostanza che la proteina antitrombina offerta da Stago è di produzione propria, mentre quella offerta da IL è prodotta da una ditta terza e non appositamente sviluppata per la strumentazione di IL, aspetto che si riverbera sulle modalità di utilizzo del reagente; tale circostanza -che non è stata specificatamente contestata dalla ricorrente -appare idonea a giustificare la differenza di punteggio assegnato ai due concorrenti; -criterio B13: risulta pacifico tra le parti che IL ha proposto 63 prodotti di produzione propria su un totale di 73 prodotti proposti in gara, mentre Stago ha offerto 63 prodotti di propria produzione su un totale di 70 prodotti offerti in gara, per cui non appare certo irragionevole l'attribuzione a Stago di un punteggio (leggermente) superiore in considerazione della miglior percentuale di prodotti di propria produzione sul totale di quelli offerti in gara; -criterio A5: si deve, ancora una volta, premettere che la rispondenza a quanto richiesto dalla legge di gara non implica automaticamente l'attribuzione del punteggio massimo, dovendo la Commissione comunque effettuare un giudizio di qualità; tanto precisato, si rileva che tanto l'Amministrazione resistente quanto la controinteressata hanno evidenziato pregi qualitativi dell'offerta Stago, sia in relazione alla possibilità di precalibrazione sia in ordine alla memorizzazione

senza limiti di tutte le curve di calibrazione elaborate, profili tecnici non espressamente contestati dalla ricorrente e che giustificano la lieve differenza del punteggio assegnato, che appare, dunque, del tutto ragionevole; come già precisato, del tutto inconferente è il riferimento della ricorrente alla precedente procedura di gara, trattandosi di gara distinta con differenti punteggi; -criterio A3: anche tale censura non appare condivisibile in quanto presuppone un metodo valutativo (pari rilevanza dei tre parametri – caricamento in continuo di controlli, di reagenti e di consumabili - indicati nel criterio in esame) proposto dalla ricorrente che non trova riscontro nella legge di gara, per cui la censura è come tale inammissibile; in ogni caso, come evidenziato dall'Amministrazione e dalla controinteressata, la Commissione ben poteva, nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica, valorizzare in modo diverso i tre parametri, senza per questo violare il criterio valutativo; -criterio B6: la censura non ha pregio in quanto IL lamenta che Stago avrebbe dovuto ottenere 0 punti, laddove risulta che il prodotto offerto in gara dalla controinteressata è in grado di valutare la sola Proteina S in forma libera, come richiesto dalla legge di gara; l'utilizzo di due anticorpi monoclonali diversi dall'anticorpo C4bBp avrebbe, eventualmente, potuto determinare l'attribuzione di un punteggio non nella misura massima, ma tale valutazione rientra nella discrezionalità tecnica della Commissione di gara, peraltro non contestata sotto questo specifico profilo; -criterio B8: la censura non è ammissibile in quanto parte ricorrente, traendo fondamento da un unico articolo scientifico, pretende di confutare la valutazione effettuata dalla Commissione di gara e, sostituendo ad essa la propria

valutazione, di attribuire punteggio pari a zero all'offerta di Stago (in luogo di punti 2,40 attribuiti dalla Commissione di gara).

In definitiva, alla luce delle esposte argomentazioni, le censure di parte ricorrente non risultano condivisibili e vanno, pertanto, integralmente respinte.

Il primo motivo di ricorso è, dunque, infondato.

Con il secondo motivo di ricorso, formulato in via subordinata, la ricorrente sostiene, in buona sostanza, che alla seduta riservata dedicata all'esame della documentazione tecnica ed all'attribuzione dei punteggi alle offerte, sarebbe stata presente sia la Commissione giudicatrice sia il seggio di gara e che le operazioni valutative non sarebbero state svolte dal collegio perfetto, dispari, costituito dalla Commissione giudicatrice, ma anche dal seggio di gara, che avrebbe sottoscritto il verbale insieme con la prima, assumendosi la paternità dell'esito dei lavori.

La censura è del tutto infondata.

Come già evidenziato nella pronuncia cautelare, dal tenore letterale del verbale n. 4 risulta che l'esame della documentazione tecnica è stato effettuato esclusivamente dalla Commissione giudicatrice, mentre il seggio di gara, pure presente, è rimasto del tutto estraneo a tale valutazione: invero, nel detto verbale si dà atto della presenza della "*Commissione giudicatrice*" (composta dai signori Dott. Angelo Grassini – Presidente, dott. Roberto Colombini – Componente e dott. Giovanni Scovoli- Componente), precisandosi che la stessa "*continua la disanima della documentazione tecnica presentata dalle società partecipanti.*"; è poi dato atto della presenza anche del "*Seggio di gara*", composto dai signori dott. Luigi Faccincani – Presidente, Rag. Giuseppina Terzi – Componente e Rag. Antonella Guarnieri

–Segretaria Verbalizzante; nel verbale si specifica successivamente che *“La Commissione, già in possesso della documentazione tecnica dei concorrenti, prosegue con la verifica che quanto offerto sia rispondente ai requisiti minimi indispensabili richiesti, fino a terminare l’attribuzione dei coefficienti ai sub-elementi di valutazione, sulla scorta dei criteri motivazionali indicati nella documentazione di gara. I risultati di quanto sopra, nonché i coefficienti attribuiti da ciascun componente sono illustrati nell’allegato 1, che forma parte integrante al presente verbale”*.

Dunque, dalla piana lettura del verbale di gara emerge chiaramente che la valutazione delle offerte tecniche è stata eseguita esclusivamente dalla Commissione giudicatrice –nella composizione ivi indicata - e il Seggio di gara –di cui si dà atto della presenza –non ha partecipato in alcun modo a tale valutazione e, quindi, non ha determinato alcuna alterazione della fase valutativa delle offerte, né ha compromesso la composizione “dispari” della Commissione giudicatrice.

Dal verbale di gara emerge, infine che, a differenza di quanto sostenuto in ricorso, nessun ruolo ha avuto il RUP nella fase di valutazione delle offerte.

In definitiva, anche il secondo motivo è infondato.

In conclusione, per tutte le ragioni esposte, il ricorso principale è infondato e va, dunque, respinto.

In considerazione dell’infondatezza e del conseguente rigetto del ricorso principale, il ricorso incidentale va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Le spese di causa sono liquidate in dispositivo in base alla regola della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge il ricorso principale e dichiara improcedibile il ricorso incidentale.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di causa che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA, CPA ed accessori di legge in favore di ciascuna della parti costituite in giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Alessandra Farina, Presidente

Mara Bertagnolli, Consigliere

Alessio Falferi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Alessio Falferi

IL PRESIDENTE

Alessandra Farina

IL SEGRETARIO